



# STATUTO SOCIALE

24 giugno 2016

## SOMMARIO

Denominazione, oggetto sociale, sede, soci, durata	pag.	3
Capitale, azioni e trasferibilità, diritto di voto, obbligazioni	pag.	5
Strumenti finanziari diversi	pag.	8
Assemblee	pag.	9
Consiglio di Amministrazione	pag.	13
Organi di controllo	pag.	17
Recesso del socio	pag.	18
Bilancio ed utili	pag.	19
Scioglimento e liquidazione	pag.	20

## **DENOMINAZIONE**

### **ART. 1**

E' costituita una Società per Azioni denominata

**"ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.p.A."**

in sigla **"ISA S.p.A."**

## **OGGETTO**

### **ART. 2**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la gestione, non nei confronti del pubblico, di attività finanziarie tra le quali l'assunzione di partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate e per investimento di portafoglio;
- b) l'amministrazione, la gestione e la compravendita di proprietà immobiliari;
- c) lo svolgimento di attività di servizi tecnici alle imprese.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare; a tale fine potrà altresì compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

## **SEDE**

### **ART. 3**

La Società ha sede nel Comune di Trento.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

## **SOCI: DOMICILIO, DIRITTI E FINANZIAMENTI**

### **ART. 4**

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

## **DURATA**

### **ART. 5**

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di statuto.

## **CAPITALE**

### **ART. 6**

Il capitale sociale è fissato in Euro 79.450.676,00 (settantanovemilioniquattrocentocinquanta-milaseicentosestantasei/00). Esso è suddiviso in n. 79.450.676 (settantanovemilioniquattrocentocinquantamilaseicentosestantasei) azioni nominative ordinarie, del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

## **AZIONI E TRASFERIBILITA'**

### **ART. 7**

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e seguenti C.C.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'art. 2352 del C.C..

Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti C.C.. La Società controllata da altra Società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. E' vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, osservate le norme di legge.

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

## **DIRITTO DI VOTO**

### **ART. 8**

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

## **OBBLIGAZIONI**

### **ART. 9**

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

## **STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI**

### **ART. 10**

La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della sezione VII, capo V, Libro V del C.C..

Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V del C.C..



## **ASSEMBLEE**

### **ART. 11**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina e revoca, per giusta causa, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti.
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento dei atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sull'emissione di strumenti finanziari;
- d) sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- e) sulla costituzione di patrimoni destinati;
- f) sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **ART. 12**

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 C.C.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, su uno dei seguenti quotidiani "Il Sole-24Ore" o "Milano Finanza" o "Corriere della Sera".

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

## **INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

### **ART. 13**

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

## **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

### **ART. 14**

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C..

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

## **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

### **ART. 15**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

## **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEARI**

### **ART. 16**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351. del C.C..

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

## **VERBALE ASSEMBLEA**

### **ART. 17**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal presidente dell'assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 18**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

### **ART. 19**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

## **RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 20**

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio nomina, anche fra estranei, un Segretario della seduta.

## **CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 21**

La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 1 (un) giorno.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

## **PRESIDENZA RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 22**

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

## **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 23**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

## **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

### **ART. 24**

Ai componenti dell'Organo Amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso stabilito dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A favore degli amministratori può essere riconosciuta un'indennità di fine mandato anche in forma assicurativa, nella misura deliberata dall'assemblea dei soci.

## **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 25**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'assemblea.

Può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

Gli organi delegati riferiscono con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di legge.

Possono essere adottate dall'Organo Amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del C.C.;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori diversi da quelli previsti nel successivo art. 26, hanno la rappresentanza della Società;
- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 6;
- l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 ter C.C. a seguito della delega di cui all'art. 9;
- l'emissione, nei casi consentitigli, di strumenti finanziari.

Le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle materie di cui al precedente comma, debbono essere adottate con verbale redatto da notaio.

## **LEGALE RAPPRESENTANZA**

### **ART. 26**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza generale della Società.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.



## **ORGANI DI CONTROLLO**

### **ART. 27**

Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

- un Revisore legale dei conti ovvero una Società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui spetta il controllo legale dei conti; la scelta se affidare il controllo legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una Società di revisione, come pure la relativa nomina competono all'assemblea ordinaria dei soci.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza, di cui al D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 possono essere affidate al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 C.C. e funziona secondo le norme di legge.

I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## **RECESSO DEL SOCIO**

### **ART. 28**

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) a proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione alla consistenza patrimoniale della Società ed alle sue prospettive reddituali, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

## **BILANCIO**

### **ART. 29**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.  
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.  
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

## **DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

### **ART. 30**

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'assemblea non disponga di destinarli a riserva.  
L'assemblea su proposta del Consiglio, potrà deliberare che una parte non superiore al 5% (cinque per cento) degli utili venga riservato ad opere e istituzioni dirette allo sviluppo culturale e sociale.  
E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433 bis C.C..

## **PRESCRIZIONE DIVIDENDI NON RISCOSSI**

### **ART. 31**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

## **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **ART. 32**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

## **NORME DI RINVIO**

### **ART. 33**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società per azioni.

## **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **ART. 34**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Trento, 24 giugno 2016

Iscrizione nel R.I. di Trento il 13/07/2016